25-26 Settembre 2012
TORINO
SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

Istituto di Gestione della Fauna

ASPETTI GESTIONALI DELLA CACCIA E PROBLEMATICHE SANITARIE DELLA SELVAGGINA SELVATICA

SABATINO TROISI

Foto Troisi

Legge 11 febbraio 1992 ***n.157*** *(legge sulla caccia)*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1.Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (**Canis lupus**), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (**Felis sylvestris**), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (**Cervus elaphus corsicanus**), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), **tutte le specie di rapaci diurni** (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

Articolo 8

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (altre **30 componenti**)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale **(CTFVN)** composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

Funzioni amministrative

- Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alle Regioni, sono delegate alle Amministrazioni Provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti.

- La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza si avvalgono dei pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia, ...organi tecnici consultivi.

Articolo 11.

Zona faunistica delle Alpi

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, **è considerato zona faunistica a sè stante**.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

ARTICOLO 14

Gestione programmata della caccia

1. **Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.**

2. **Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue.**

Piano faunistico

- Le Province, previo parere dei Comitati Tecnici predispongono, articolandoli per ambiti omogenei, piani faunistico - venatori.
- I piani comprendono indicazioni e perimetrazioni di massima dove potranno essere istituite:
- a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;
- b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l' immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all' ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;
- d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, dove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;
- e) zone e relativi periodi per l' addestramento, l' allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l' abbattimento del selvatico;
- f) zone e periodi per l' addestramento, l' allenamento e le gare di cani con l' abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
- g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;
- .....

Centri pubblici di produzione della selvaggina

I Centri Pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina sia allo stato naturale che in cattività e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali.

Il prodotto dei Centri Pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato di norma ai ripopolamenti invernali. L'eventuale eccedenza di produzione ed i capi ottenuti in produzione intensiva possono essere venduti ad enti o privati, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende faunistiche o nelle aziende agri - turistico - venatorie di cui al successivo, per scopo alimentare o per la caccia di selezione a pagamento da disciplinare con apposito provvedimento.

Allevamenti privati

Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:.....

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. **Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.**

3. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, **purchè appartenente alle specie autoctone**, puo' effettuarsi solo a scopo **di ripopolamento e di miglioramento genetico.**

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

CHI SONO I REFERENTI?

SETTORE CACCIA E PESCA REGIONALE (Può essere d'indirizzo generale)

SETTORE CACCIA E PESCA PROVINCIALE (Ha un ruolo politico molto importante se riconosciuto)

ATC (Possono giocare un ruolo importante nell'attuazione di programmi di controllo sanitario)

ASSOCIAZIONI VENATORIE (Molto spesso gli interessi degli iscritti non coincidono con le attività di controllo)

CONTROLLI SANITARI

1. SELVAGGINA ALLEVATA

2. SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA

Foto Troisi

GESTIONE SANITARIA DELLA SELVAGGINA ALLEVATA

Foto Troisi

BLOCCARE L'IMPORTAZIONE DI SELVAGGINA DALL'ESTERO

RHDVFra2010

Nuovo ceppo della Malattia Emorragica Virale (MEV) dei lagomorfi

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Foto Troisi

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA ALLO STATO LIBERO A CARATTERE REGIONALE

Foto Troisi

SISTEMI DI PREAMBIENTAMENTO PER LA PICCOLA SELVAGGINA

PROGRAMMI DI CONTROLLO SANITARIO SU SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA

REGOLAMENTO CE 853/2004

Tipologia di caccia e qualità delle carni di ungulati selvatici

Caccia di selezione

Battuta di caccia o “braccata”

“La girata”

Caccia con appostamento

Foto Troisi

Selvaggina cacciata

Foto Troisi

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Selvaggina cacciata

Foto Troisi

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Consumo in ambito familiare

Selvaggina cacciata

Foto Troisi

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Consumo in ambito familiare

Selvaggina cacciata

Foto Troisi

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Consumo in ambito familiare

Selvaggina cacciata

Cessione diretta

Foto Troisi

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

Destinazione carni di “grossa selvaggina” cacciata . Il problema del controllo.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 78 del 19 Dicembre 2011

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 10

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania

Settore Veterinario Regionale

Art. 4
Veterinario di riferimento e programma di profilassi

Per la gestione sanitaria delle strutture c) oasi di protezione, *d) zone di ripopolamento e cattura*, e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale, *f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale*, g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo, k) aziende faunistico-venatorie, l) *aziende agri-turistico-venatorie*.

i responsabili si avvalgono di un Veterinario di riferimento

Art. 6

Considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella spp., è necessario ed opportuno stabilire le seguenti norme obbligatorie per i cinghiali abbattuti :

➨ *cinghiali abbattuti (piani selettivi diradamento fauna selvatica, programmi abbattimento preventivamente autorizzati* ***o battute di caccia organizzate****): le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1. CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004;*

➨ ***E' necessario prelevare sistematicamente un campione di muscolo striato anche dalle carcasse di cinghiali abbattuti destinati al consumo domestico privato, secondo le stesse procedure di cui al precedente punto***

Strumenti di controllo
"TRACCIABILITA"

Il commerciante al dettaglio, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. 178/2002CE relative alla rintracciabilità:

La rintracciabilità … delle carni di … selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio … dal cacciatore è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste …

IL SETTORE VETERINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA ATTRAVERSO L'ORSA (OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE COLLOCATO PRESSO L'IZSM DI PORTCICI), HA APPRONTATO UN

"PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE SULLA TRACCIABILITA' DELLE CARNI DI SELVAGGINA PRESSO GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE"

PROGRAMMI DI CONTROLLO SANITARIO SU SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA

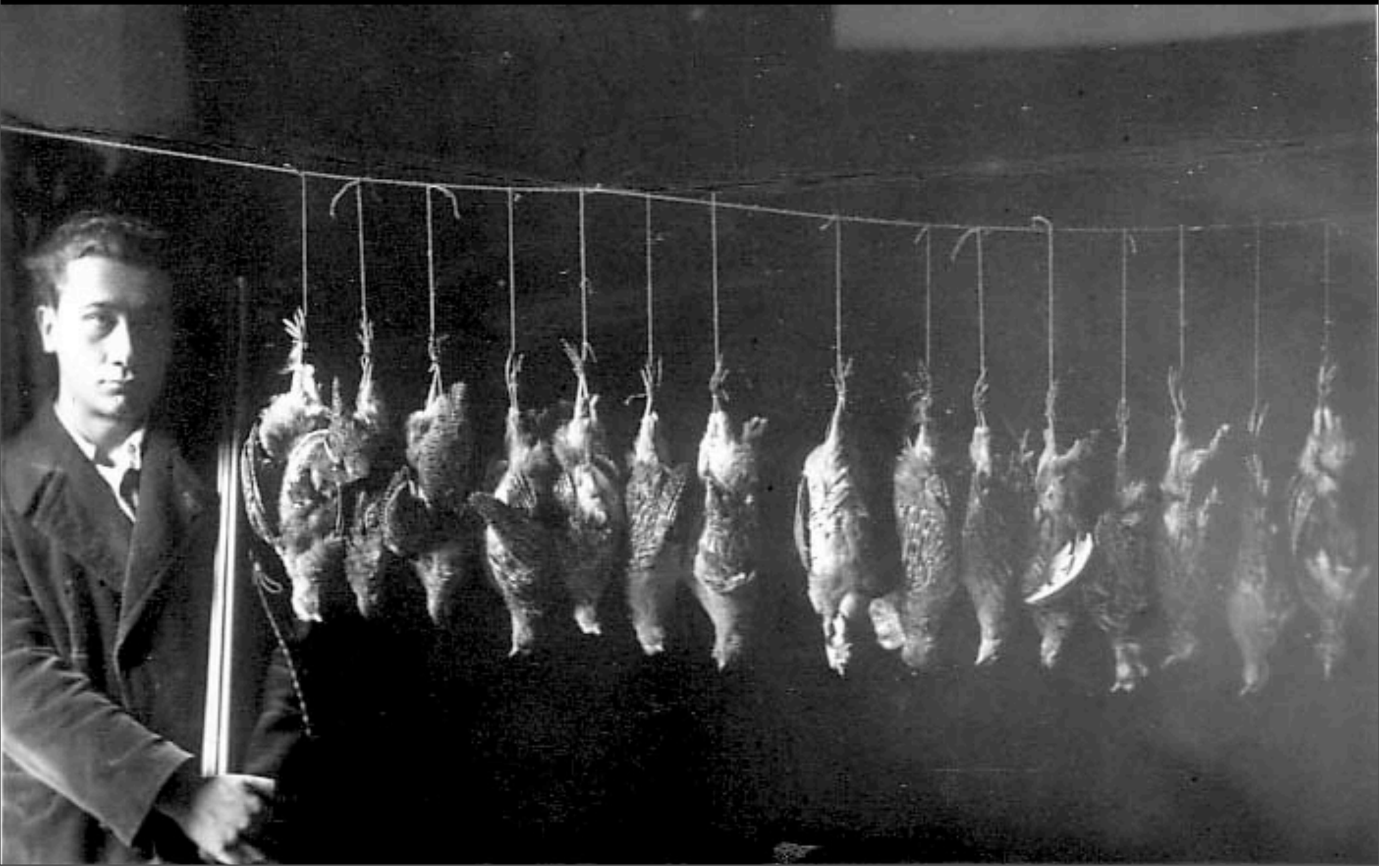

STRATEGIA DEL VENTAGLIO

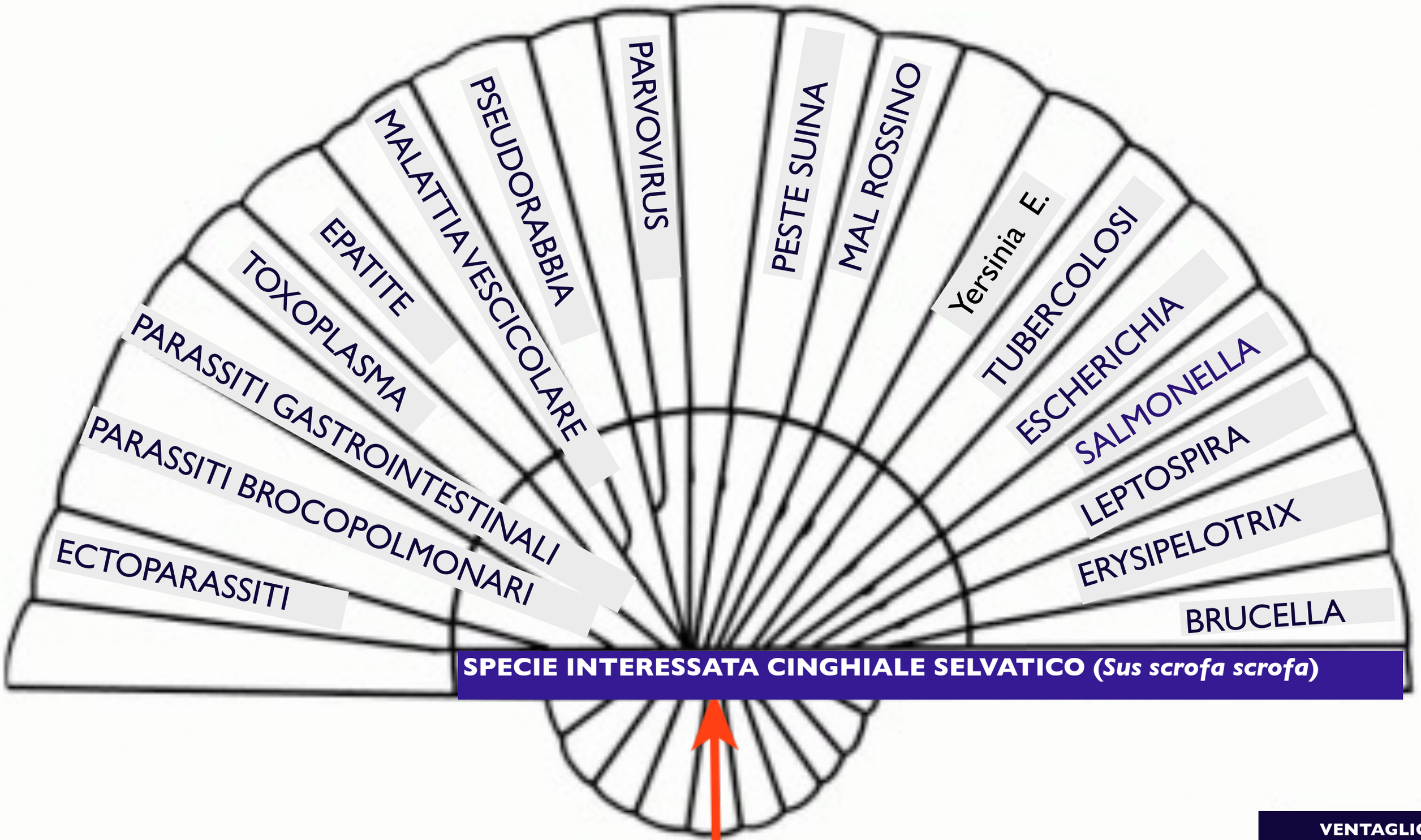

PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA "TRICHINELLOSI"

Piano
di monitoraggio Trichinella negli animali selvatici
Risultati I° anno

Per gentile concessione Dott.ssa Francesca Di Prisco IZSM sez. Avellino

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

	Trichinella	Salmonella	MVS	PSC	Psedorabbia	Toxoplasma	Epatite E	Brucella
AV	negativo	negativo	Neg.	Neg.	Pos (2 camp.)	Neg.	Neg.	Neg.
BN	negativo	Pos (2 camp.)	neg	neg	neg	neg	neg	neg
CE	negativo	Pos (1 camp.)	neg	neg	Pos (2 camp.)	Pos (2 camp.)	Pos (1 camp.)	Neg.
SA	negativo	Pos (4 camp.)	neg	neg	Pos (1 camp.)	Pos (1 camp.)	Pos (1 camp.)	Neg.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Piano di monitoraggio Trichinella negli animali selvatici Risultati II° anno I test virologici sono ancora in corso!

Per gentile concessione Dott.ssa Francesca Di Prisco IZSM sez. Avellino

	trichinella	brucella	mvs	psc	ma	salmonella	Listeria m. L. spp	E.coli	Streptococchi fecali	E.coli O157	Toxoplasma	Epatite E
av	neg.	neg.	neg	neg.	neg	neg	neg	pos	pos	neg	neg	neg
bn	neg	pos (3)	neg	neg.	neg	2 pos	neg.	pos	pos	neg	neg	neg
ce	neg	pos (1)	neg	neg.	neg	neg	pos (5) Pos (2)	pos	pos	neg	neg	neg
sa	neg	neg	neg	neg	neg	neg	pos (6)	pos	pos	neg	neg	neg

Punta Licosa (Salerno)
L'Isola con il Faro
Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano

Foto Troisi

Istituto di Gestione della Fauna

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!